



COMUNE DI ESTERZILI
PROVINCIA SUD SARDEGNA
AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA
UFFICIO SOCIO-CULTURALE
P.zza Sant'Ignazio, 1
09053 – Esterzili (SU)
P.IVA 00171430911
Tel. 0782/55323

servizisociali@comune.esterzili.ca.it – servizisociali@pec.comune.esterzili.ca.it

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL "REIS – FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE "AGIUDU TORRAU" E INTERVENTI DICONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19 DI CUI ALLA L.R. 4/2021, ART. 3.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA SOCIO-CULTURALE

in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 DEL 11.08.2021 che approva in via definitiva le linee guida REIS per il biennio 2021/2023 e le misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19.

RENDE NOTO

Che, con propria determinazione n. 294/542 del 28.09.2021 è stato approvato il Bando e la modulistica per lapresentazione delle domande di ammissione agli interventi REIS 2021.

1) PRINCIPI GENERALI E REQUISITI D' ACCESSO

Con la misura regionale REIS (Reddito d'inclusione sociale), la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 18/2016.

Tale norma prevede che l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati nei successivi paragrafi. Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto o conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di 24 mesi nel territorio della regione. Per gli emigrati di ritorno e i loro familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per 24 mesi.

Per accedere al REIS, inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o corrente) fino a euro 12.000,00;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;
- gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360 e euro 12.000, oltre il

possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un valore ISR (indicatore della situazione reddituale¹) pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall'Istat (line guida RAS, punto 1 e punto 3).

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:

- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250cc, immatricolati per la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- non possieda imbarcazioni da diporto.

1.1 Incompatibilità tra Reddito di cittadinanza (Rdc) e REIS

Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (Rdc) e quello regionale (REIS):

1. il Rdc e il REIS sono incompatibili: pertanto, il soggetto che percepisce il Rdc non può accedere al REIS.
2. l'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
 - a) l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda;
 - b) l'istante è stato ammesso al Rdc.

1.2 Priorità di erogazione e scala degli importi REIS

Di seguito sono definite le priorità d'accesso alla misura del REIS e le soglie ISEE, nonché i criteri per la definizione della graduatoria comunale.

Per l'erogazione del REIS si introduce, in primo luogo, una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare e, in secondo luogo, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo.

Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli importi del REIS sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle tabelle sotto riportate.

Il REIS verrà riconosciuto per 6 mesi, rinnovabili di ulteriori 6 mesi previa riapertura delle procedure e rivalutazione dei requisiti di accesso.

Priorità 1

ISEE euro 0 –3000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 1.650,00	
2	€ 2.100,00	
3	€ 2.550,00	
4 e superiori a 4	€ 2.730,00	

Priorità 2

ISEE euro 3001 –6000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 1.350,00	
2	€ 1.800,00	
3	€ 2.250,00	
4 e superiori a 4	€ 2.430,00	

Priorità 3

ISEE euro 6.001,00 – 9.360,00

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 840,00	
2	€ 1.290,00	
3	€ 1.740,00	
4 e superiori a 4	€ 1.920,00	

Priorità 4

ISEE euro 9.360,00 – 12.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 540,00	
2	€ 990,00	
3	€ 1.440,00	
4 e superiori a 4	€ 1.620,00	

1.3 Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare

All'interno di ogni priorità ISEE, il contributo economico REIS verrà riconosciuto in base alle seguenti sub-priorità:

- 1.3.1 - famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 1.3.2 - famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 1.3.3 - famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 1.3.4 - coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che nonabbiano superato i 40 anni di età;
- 1.3.5 - famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

2) DEROGHE

2.1 In deroga ai requisiti di accesso di cui al paragrafo 1, l'ammissione alle presenti risorse può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del Rdc, con importi fino ai 100 euro mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza, così come indicati al paragrafo 1.2.

2.2 Soltanto nei confronti dei nuclei familiari percettori del Rdc con minori, la soglia per accedere REIS di cui al precedente punto 2.1 è incrementata di euro 100 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite d'accesso è determinato in euro 455, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

In tali fattispecie (2.1 e 2.2) il valore dei sussidi da erogarsi (fermo restando il rispetto del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare stabilito nel paragrafo 1.2) deve essere destinato, da parte del nucleo familiare beneficiario, a sostenere una o più delle spese sociali ed assistenziali definite all'interno della Tabella 1 del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2014, n. 206 "Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza" dai Codici A1.05 a A1.23.

Nel caso in cui all'atto della redazione delle graduatorie, non vi sia ancora certezza in merito alla quota di sussidio Rdc spettante al beneficiario, Il Comune inserirà comunque il beneficiario in graduatoria accantonando le risorse fino agli esiti dell'istruttoria Rdc.

3) PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE ATTIVA

Il **REIS** consiste in un patto tra la Regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica.

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico (ad eccezione dei casi previsti al punto 5 delle Linee Guida allegate alla del. G.R. 23/26 del 22.06.2021") ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

A tal fine, coerentemente con gli obiettivi della legge, il progetto di inclusione attiva di norma deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico, benché la sua durata non corrisponda necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario. Resta comunque salva la possibilità, in presenza di difficoltà oggettive, legate anche alle restrizioni imposte dalla pandemia Covid-19, di differire l'avvio dei progetti.

Esistono diverse possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

1. progetti personalizzati predisposti in autonomia da parte del servizio sociale comunale.
2. progetti complessi come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, predisposti dall'équipe multidisciplinare del PLUS viene prevista anche la partecipazione dei CPI.
In questa seconda ipotesi, si ritiene opportuno prevedere una stringente programmazione degli interventi combinati tra tutte le istituzioni coinvolte nell'equipe multidisciplinare, anche per il tramite di protocolli che prevedano percorsi codificati di presa in carico. È ammesso il coinvolgimento, ove specifiche esigenze lo rendano necessario, di organizzazioni non profit, con modalità rispettose della normativa vigente in materia.
3. progetti di sola inclusione lavorativa. Sarà cura del servizio sociale comunale inviare agli Enti Istituzionali all'uopo preposti per la definizione del percorso di inclusione.

Tenuto conto che, in tutte le ipotesi, il beneficiario del progetto personalizzato è sempre il nucleo familiare e non un singolo componente, potranno essere attivati, a titolo esemplificativo, le tipologie di intervento di cui all'art. 9, comma 4, della L.R. n. 18/2016 e s.m.i., nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che li disciplina e compatibilmente con le risorse umane e finanziarie di cui il Comune dispone.

Per l'attuazione dei progetti potrà essere destinata la somma massima di 3.000 euro a semestre per ciascun nucleo, fino ad un massimo di 6.000 euro all'anno, qualora il sussidio economico venga riconosciuto anche per il secondo semestre. Sono in ogni caso escluse ulteriori erogazioni monetarie aggiuntive al sussidio REIS se

non ad eccezione del "Premio scuola", di cui al punto 6 delle Linee guida RAS e al punto 3.3 del presentebando.

3.1 Progetti sperimentali

In un'ottica di programmazione unitaria delle risorse, nell'ambito del REIS la Giunta Regionale promuove la sperimentazione di nuove forme di progettazione e interventi a favore delle famiglie con minori per contrastare il fenomeno della povertà educativa, in linea anche con i nuovi obiettivi della programmazione comunitaria 2021- 2027. Tali interventi infatti, inizialmente coperti con i fondi REIS, potrebbero costituire una prima sperimentazione di analoghi interventi a valere sui fondi POR FSE e FESR 2021-2027.

I possibili interventi relativi a tale sperimentazione rivolti alle famiglie con minori possono essere:

- a) Dote educativa a favore delle famiglie con minori in età scolare;
- b) Attivazione di percorsi di sostegno alla genitorialità.

Per entrambi gli interventi potrà essere destinata la somma massima di € 6.000,00 annui, anche nel caso in cui il nucleo perda il requisito per il riconoscimento del sussidio economico per il secondo semestre.

3.2 Servizi a favore della collettività

I beneficiari del REIS possono svolgere servizi a favore della collettività nel comune di residenza.

I comuni organizzano i servizi a favore della collettività assicurando che le attività svolte non siano in alcun modo assimilabili a lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo.

Le attività previste nei servizi a favore della collettività devono intendersi complementari, a supporto e integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dai comuni.

3.3 Premio scuola

In presenza di famiglie con minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), i Comuni potranno far rientrare nei costi per la realizzazione dei progetti di inclusione attiva, risorse da destinare in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli, al fine di dare attuazione a quanto disposto all'art. 15, comma 3, della L.R. n. 18/2016.

Alle famiglie, in possesso dei requisiti richiesti per ottenere la premialità in parola, potrà essere erogato in aggiunta al sussidio REIS, un premio monetario di € 150,00 per ogni figlio minore che abbia conseguito la seguente valutazione:

Scuola	Votazione conseguita
Scuola primaria	Ottimo
Scuola secondaria di I grado	Media dell'8
Scuola secondaria di II grado	Media dell'8

Il presente premio è compatibile con analoghe misure di fonte comunale, regionale e nazionale.

La mancata sottoscrizione del progetto di inclusione o il mancato rispetto di uno o più clausole in esso contenute, comporta la decadenza dai benefici previsti dal presente programma.

4) PROGETTI REIS NON STRETTAMENTE COLLEGATI A POLITICHE ATTIVE D' INCLUSIONE

La Giunta regionale ha individuato i seguenti target quali beneficiari del REIS senza il vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R. n. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997. Sarà cura del Servizio Sociale Professionale, anche in accordo con i competenti servizi sanitari, valutare il loro coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva.

5) SUSSIDIO ECONOMICO E MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il Progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziare per il REIS.

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva. In ogni caso, il sussidio non sarà gestito direttamente dalla persona affetta da dipendenza patologica ma da un suo familiare.

Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare. Per tutti i nuclei beneficiari, la durata dell'erogazione monetaria è fissata in 6 mesi.

Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS.

Il soggetto erogatore del sussidio provvede ad effettuare verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti della condizione dei beneficiari.

6) DOVERI DEI BENEFICIARI E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL REIS

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione- formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

I beneficiari del REIS hanno l'obbligo di comunicare al Servizio Sociale Professionale ogni variazione della mutata composizione del nucleo familiare e/o nella situazione reddituale e patrimoniale, intervenuta rispetto al momento di presentazione della domanda.

Fatte salve le deroghe di cui al paragrafo 2 del presente bando, qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della Misura regionale, diventi beneficiario del Rdc, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS. Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e Rdc) i sussidi REIS dovranno essere immediatamente restituiti al Comune.

7) GRADUATORIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

La graduatoria di ammissione sarà definita sulla base delle priorità definite al Punto 1 del presente Avviso per tutte le istanze pervenute nei termini definiti, per cui sono stati positivamente verificati tutti i requisiti di ammissione.

Si procederà con l'erogazione del contributo in favore delle famiglie beneficiarie, per ordine di graduatoria, nei limiti delle somme disponibili da parte del Comune.

La graduatoria verrà pubblicata per un periodo di 15 giorni naturali e consecutivi sul sito internet del Comune, con valore di notifica e garantendo la tutela dei dati personali attraverso l'indicazione di numero e data del protocollo dell'istanza in luogo dei dati anagrafici.

8) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E AVVIO DEL PROGRAMMA

La domanda di partecipazione, corredata di tutti gli allegati richiesti, deve essere presentata **ENTRO E NON OLTRE LE ORE 14:00 DEL 29 OTTOBRE 2021**, dovrà essere consegnata a mano all'ufficio protocollo del Comune di Esterzili oppure inviata all'indirizzo di PEC del Comune amministrativo@pec.comune.esterzili.ca.it, utilizzando esclusivamente il facsimile allegato a questo avviso.

I moduli di domanda sono disponibili sul sito <https://www.comune.esterzili.ca.it> e presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Esterzili.

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati (pena l'esclusione):

- copia documento d'identità in corso di validità del richiedente;
- copia attestazione ISEE 2021;
- la ricevuta di presentazione di domanda Reddito di Cittadinanza;
- la ricevuta di esito negativo o decadenza del Reddito di Cittadinanza;
- se percettore di Reddito di Cittadinanza, autodichiarazione relativa all'importo mensile percepito;
- eventuale altra documentazione ritenuta utile per la valutazione della domanda (invalidità civile, legge 104/92 ecc).

Il Comune procederà con le verifiche di competenza, rispetto ai requisiti dichiarati in sede di domanda.

9) CONTROLLI E SANZIONI

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

10) INFORMAZIONI E CHIARIMENTI - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge n. 241/1990 si comunica che:

- l'Unità organizzativa responsabile del procedimento è l'Area Amm.va Finanziaria;
- Per ulteriori informazioni su quanto indicato nell'avviso è possibile rivolgersi il Martedì o il Giovedì all'Ufficio Servizi Sociali, contattando i seguenti recapiti telefonici: 0782/55323 int.3 o scrivendo alla e-mail: servizi.sociali@comune.esterzili.ca.it

11) PRIVACY

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali, strumentali o connesse al presente procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali, strumentali o connesse al presente procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

12) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non stabilito dal presente bando si rinvia alla L.R. 18/2016 e alle linee guida RAS approvate con delibera G.R. n. 34/25 DEL 11.08.2021

13) PUBBLICITÀ

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda, all'Albo Pretorio on-line del Comune di Esterzili e nella home page del sito istituzionale all'indirizzo <https://www.comune.esterzili.ca.it/hh/index.php>